

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SETTORE PROCEDURE CONCORDSUALI

Linee Guida

sulla liquidazione del compenso

del consulente contabile e fiscale della curatela fallimentare



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Al Presidente del Tribunale

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siracusa

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa

Ai curatori fallimentari e ai professionisti

Siracusa, 19 dicembre 2017

Oggetto: linee guida sulla liquidazione del compenso del consulente contabile e fiscale della curatela fallimentare.

Il Presidente della Prima Sezione Civile - Settore Procedure Concorsuali - e i Giudici Delegati, all'esito di un proficuo confronto col Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siracusa, al fine di favorire l'uniformità delle richieste di liquidazione da parte dei coadiutori, di facilitare le predisposizioni dei pareri resi dai curatori a norma dell'art. 25 n. 4) LF e di rendere prevedibili i tempi e la quantificazione della remunerazione accordata al professionista,

considerati i seguenti principi:

- il professionista va inquadrato nella figura del coadiutore del curatore (art. 32 c. 2 LF);
- la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il compenso del coadiutore deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici (DPR n. 115/2002 e DM 30.5.2002) e non alla tariffa professionale (Cass. n. 10143/2011, Cass. n. 1568/2005);
- del compenso accordato al coadiutore si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore (art. 32 c. 2 LF) e, di conseguenza, ai fini della liquidazione di eventuali acconti sul compenso finale;

- gli adempimenti fiscali e contabili si riferiscono ad un'impresa non più attiva (eccetto il caso in cui sia disposto l'esercizio provvisorio);
- il consulente in oggetto compie esclusivamente gli adempimenti di natura fiscale e contabile;

hanno elaborato le seguenti linee guida per la liquidazione del compenso, tenendo conto delle prestazioni che generalmente caratterizzano l'attività del consulente contabile/fiscale.

1) Dichiarazioni e comunicazioni

Non potendosi applicare i criteri di cui agli artt. 2 e ss. dell'allegato al DM 30.5.2002, come previsto dall'art. 1 del citato allegato, il compenso è determinato a vacanze in base ai seguenti parametri e a seconda del numero di operazioni contabilizzate; è onere del professionista indicare nella richiesta di liquidazione del compenso il numero di operazioni, in mancanza sarà liquidato l'importo minimo:

- da n. 6 (€ 63,58) a n. 10 vacanze (€ 96,18) per le seguenti prestazioni,
 - dichiarazione variazione dati IVA
 - dichiarazione IVA art.74bis
 - altre dichiarazioni (Spesometro, Comunicazioni, Certificazioni uniche, ecc.);
- da n. 10 (€ 96,18) a n. 20 vacanze (€ 177,68) per le seguenti prestazioni:
 - dichiarazione dei sostituti d'imposta,
 - dichiarazione dei redditi persone fisiche
 - dichiarazione IVA
- da n. 16 (pari ad € 145,08) a n. 32 vacanze (€ 275,48) per le seguenti prestazioni:
 - dichiarazione dei redditi persone fisiche con P.IVA
 - dichiarazione dei redditi società di persone
 - dichiarazione dei redditi società di capitali

Per l'invio telematico delle dichiarazioni è riconosciuto un numero di vacanze pari a 1 (€ 14,68).

2) Tenuta contabilità

Considerato che, salvo il caso in cui sia disposto esercizio provvisorio, la prestazione riguarda un'impresa non più attiva, il compenso sarà liquidato, a seconda del numero di operazioni contabilizzate (che sarà onere del professionista indicare nella richiesta di liquidazione del compenso) nella misura compresa tra un minimo di € 145,00 ed un

massimo di € 970,42 per ciascun anno di imposta (art. 2 c. 2 dell'allegato al DM 30.5.2002).

3) Formazione del bilancio

La prestazione rientra nei parametri di cui all'art. 4 c. 2 dell'allegato al DM 30.5.2002.

4) Pareri relativi alle domande di ammissione al passivo

A norma dell'art. 95 LF, la predisposizione del progetto di stato passivo è compito esclusivo del curatore fallimentare, non delegabile ad altri soggetti (art. 32 c. 1 LF); pertanto, il curatore può richiedere al consulente fiscale un parere concernenti specifici aspetti contabili e/o fiscali delle domande avanzate dai creditori, ma non può delegare al coadiutore in modo generico l'esame della domanda. In tal caso il compenso sarà liquidato, di regola, nella misura di € 145,00 (art. 2 c. 2 dell'allegato al DM 30.5.2002).

5) Relazione sulla tenuta delle scritture contabili

La prestazione rientra, di regola, nella tipologia di cui all'art. 5 dell'allegato al DM 30.5.2002, sarà pertanto riconosciuto un compenso compreso tra € 145,12 ed € 970,42.

Fallimenti privi di attivo o con attivo insufficiente.

Nel caso in cui nella procedura non sia stato realizzato attivo, a norma dell'art. 146 c. 3 lett. c) del DPR n. 15/2002 il compenso finale del coadiutore, liquidato al momento della chiusura della procedura, è anticipato dall'Erario; l'importo liquidato, di regola, non sarà superiore ad € 811,35 (importo minimo per il compenso del curatore ai sensi dell'art. 4 c. 1 del DM n. 30/2012).

Nel caso in cui nella procedura non sia realizzato attivo sufficiente a pagare il compenso liquidato secondo i parametri che precedono, la liquidità residua, dedotta la somma necessaria al pagamento delle spese iscritte nel "foglio notizie" (ex "campione civile"), sarà distribuita a norma dell'art. 111bis ultimo comma LF.

Acconti sul compenso finale.

Gli adempimenti del coadiutore, ove nominato, sono necessari per tutto il corso della procedura e la relativa spesa deve essere evidentemente soddisfatta in prededuzione a norma dell'art. 111bis LF. Pertanto, sussistendo liquidità sufficiente a garantire il pagamento di tutte le spese prededucibili, i curatori fallimentari sono tenuti a richiedere al giudice delegato la liquidazione di acconti in favore del consulente fiscale/contabile


contestualmente alla richiesta di liquidazione di acconto sul loro compenso a norma degli artt. 39 e 109 LF.

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Siracusa e mediante affissione nell'albo della cancelleria fallimentare.

Si invitano i Presidenti dei consigli professionali in indirizzo a favorire la diffusione delle linee guida tra i professionisti.

Il Presidente della Sezione

dott. Antonio Ali



I Giudici Delegati

dott. Sebastiano Cassaniti



dott. Federico Maida

